



Ludis iungit

STATUTO DEL PANATHLON CLUB DI LUCCA

Art. 1 - DENOMINAZIONE, MOTTO, FONDAZIONE E SEDE

1. E' costituito nella città di Lucca il Panathlon Club, secondo le norme contenute nell'art.2 del Regolamento del PI, associazione aconfessionale,apartitica,senza distinzione di sesso e di razza. Non ha fine di lucro.
2. Esso è membro del PI e ne accetta le norme dello Statuto e del Regolamento, conformando ad essi la sua attività.
3. Il suo motto è "LUDIS IUNGIT". Ha per unico emblema un disco di fondo azzurro, recante al centro l'immagine in oro della fiaccola olimpica accesa ed attorno le parole "PANATHLON INTERNATIONAL" il tutto inserito in un doppio cerchio diviso in cinque settori con i colori dei cerchi olimpici.
4. E' stato fondato nella città di Lucca, in piazza del Giglio, presso il Ristorante Universo, in data 07 settembre 1961 ed è il 71° club del PI in ordine di costituzione.
5. Il Club ha sede in una località del proprio territorio e, in mancanza, presso l'indirizzo del Presidente in carica.

Art. 2 - TERRITORIO

Il territorio del club comprende la circoscrizione amministrativa deliberata dal Consiglio Internazionale ed esplicitamente il territorio dei comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Montecarlo, Borgo a Mozzano, Pescaglia, VillaBasilica.

Art. 3 - FINALITA'

Il Panathlon Club di Lucca ha come finalità l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini ed i popoli, perseguendo gli scopi previsti dall'art.2 punto 3 dello statuto del PI.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEL CLUB

1. Il Club, quale componente del PI esercita tutti i diritti ed assume tutti i doveri stabiliti dall'art. 3.4 dello Statuto e dall'art. 4 del Regolamento del PI, nonché a svolgere a livello locale una attività al servizio della vita sportiva e delle istituzioni, come osservatorio per la risoluzione dei problemi locali che si evidenziassero nel mondo sportivo e ad organizzare simposi, seminari e congressi, redigendo e pubblicando gli atti relativi.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della istituzione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 5 - SOCI DEL CLUB

1. Potranno essere soci del Club le persone maggiorenni che si siano dedicate e si dedichino alla pratica o alla attività dirigenziale, promozionale o culturale sportiva, che condividono, praticano o diffondono i principi etici o morali dello sport, conformemente ai postulati del PI.
2. I soci sono nominati in rappresentanza delle categorie indicate nell'elenco allegato al regolamento del PI.
3. Potranno essere ammessi al Club soci che appartengono a discipline sportive aventi peculiarità e rilevanza locale, previa specifica richiesta da parte del Consiglio Direttivo al Presidente del PI per consentirne il riconoscimento.
4. Per quanto attiene gli impedimenti e le dimissioni dei soci valgono le norme dell'art. 8.1 e 2 del Regolamento del PI.
5. Con l'ammissione il socio si impegna sul suo onore a:
 - perseguire le finalità statuarie del PI
 - conformare la propria condotta, dovunque egli operi, ai principi etici enunciati nella carta del Panathleta;
 - partecipare agli incontri ed alle riunioni sociali;
 - cooperare attivamente, in prima persona ad ogni iniziativa promossa dal Club o da questa organizzata in attuazione di deliberazioni del PI o del Distretto, anche mediante l'assunzione di specifici ruoli nei "services" a favore del mondo dello sport;
 - adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme del proprio Club;
 - sottoporre ogni eventuale controversia attinente i comportamenti nell'attività panathletica esclusivamente agli Organi di giustizia interna all'Associazione;
 - accettare, inoppugnabilmente, tutte le determinazioni degli Organi statuari e tutte le decisioni emesse dai competenti Organi di giustizia interna, una volta divenute definitive.

Art. 6 - QUALIFICHE DEI SOCI.

1. Sono previste le seguenti qualifiche:
 - soci ordinari
 - soci onorari.
2. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea del Club in riconoscimento di eccezionali meriti acquisiti nella promozione dei valori panathletici. Le quote di affiliazione al PI sono a carico del Club.

Art.7 - ORGANI

Sono organi del Club:

- l'assemblea dei soci ordinaria, straordinaria ed elettiva;
- il Presidente del Club
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei revisori Contabili (C.r.C.)
- il Collegio di Garanzia Statutaria (C.G.S.)

Art.8 - ASSEMBLEA DEI SOCI.

1. L'assemblea dei soci è l'assemblea di tutti i soci regolarmente affiliati. Essa può essere ordinaria, straordinaria ed elettiva.
2. L'assemblea ordinaria annuale è convocata dal Consiglio Direttivo e si svolge nel mese di Gennaio. L'ordinario del giorno, da inviarsi almeno 30 giorni prima, comprende:
 - la relazione del Presidente del Club sull'attività sociale dell'anno decorso e le linee programmatiche sull'attività del nuovo anno, con particolare riferimento alle azioni di "services";
 - il consuntivo dell'esercizio precedente;
 - la relazione del C.R.C. sul consuntivo;
 - la proposta di determinazione della quota annuale;
 - il progetto di bilancio preventivo;
 - ogni altro argomento di carattere generale attinente gli scopi del Club.

3. L'assemblea elettiva è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria entro il quarto trimestre dell'anno di scadenza del biennio. La votazione da parte degli aventi diritto avviene per scrutinio segreto anche in presenza di una sola candidatura. Nel caso di più candidature, prima della votazione, deve essere garantito, al candidato che ne faccia richiesta, il diritto di intervento. L'assemblea può avvenire anche nel mese di gennaio.
4. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci, in ogni tempo, con avviso diramato almeno trenta giorni prima, per:
 - a. modifiche allo Statuto del Club;
 - b. elezione del Presidente in caso di vacanza per qualsiasi causa;
 - c. rinnovo del Consiglio Direttivo in caso di vacanza di oltre la metà dei Consiglieri;
 - d. rinnovo degli altri organi in caso di vacanza della maggioranza dei loro componenti;
 - e. argomenti proposti da un terzo dei soci;
 - f. motivi di particolare interesse, gravità ed urgenza;
 - g. adozione del Regolamento del Club;
 - h. scioglimento del Club.
5. Per la Validità dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, che non debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento del Club, è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei soci in regola con le quote sociali. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Per la validità dell'Assemblea straordinaria che debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto del Club è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei soci ed, in seconda, la presenza di almeno 1/3 dei soci. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Per la validità dell'Assemblea straordinaria, che debba deliberare su proposta di scioglimento del Club, è necessaria, sia in prima, che in seconda convocazione, la presenza di almeno 2/3 dei soci. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
8. Il voto può essere espresso per delega ad altro socio; è ammessa una sola delega per ciascun socio.
9. Copia del verbale di Assemblea è inviata, a cura del Segretario del Club, entro 15 giorni alla segreteria Generale del PI ed al Presidente del Distretto.
10. Contro le deliberazioni assembleari del proprio Club, viziata da violazioni statuarie e regolamentari, il socio ha facoltà di proporre ricorso nei modi e nei termini previsti dagli artt. 34 e 35 del Regolamento del PI.

Art.9 - PRESIDENTE DEL CLUB.

1. Il presidente del Club è eletto dall'assemblea ordinaria, con votazione separata entro il quarto trimestre dell'anno di scadenza del biennio. Dura in carica due anni con decorrenza dal primo febbraio successivo all'elezione.
2. Il Presidente è il legale rappresentante del Club, detiene la firma sociale sovrintende a tutta l'attività del club, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile della precisa osservanza delle norme statuarie e regolamentari.
3. Il presidente uscente, (Past-President) ove abbia completato il proprio mandato, fa parte del successivo Consiglio direttivo con diritto di voto.
4. In caso di vacanze del presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente più anziano per appartenenza al Club fino all'Assemblea straordinaria che provvederà alla sua nuova nomina. Il presidente eletto resta in carica fino all'Assemblea ordinaria biennale.

5. Il Regolamento del Club può prevedere il Consiglio dei Past-president, che viene convocato dal Presidente in carica, quale eventuale organo consultivo per le proposte di elezione delle cariche sociali e per ogni altro argomento di interesse generale attinente alla vita del Club.
6. L'Assemblea del Club può nominare un Presidente onorario scelto tra i Past-president e le quote di affiliazione al PI sono a carico del Club.

Art.10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria, con votazione separata entro il quarto trimestre dell'anno di scadenza del biennio.
2. Dura in carica due anni con decorrenza dal primo febbraio successivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è composto, oltre che dal Past-president da un numero di consiglieri non superiore a nove, stabilito dall'Assemblea, prima che si proceda alle votazioni.
4. Nella sua prima riunione il Consiglio nomina, nel suo seno, uno o due Vicepresidenti e, anche al di fuori, il Segretario del Club ed il Tesoriere.

Art.11 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI (C.R.C.)

1. Il C.R.C. del Club è eletto dall'Assemblea ordinaria, con votazione separata. Dura in carica due anni con decorrenza dal 1 febbraio successivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
3. Nella prima riunione i membri effettivi nominano, nel loro seno, il Presidente.
4. In caso di vacanza della maggioranza dei membri effettivi, il Consiglio Direttivo del Club indice l'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Collegio.
5. Il Collegio rinnovato resta in carica fino al 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni.
6. Il Collegio esercita il controllo amministrativo-contabile, esercita la sorveglianza sulla regolarità della gestione, controlla le scritture contabili e la consistenza di cassa, i libri sociali ed i bilanci e riferisce, con relazioni scritte sul rendiconto finanziario, all'Assemblea ordinaria.
7. Il Presidente del Collegio, o altro componente da lui delegato, può essere invitato, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando vengono trattati argomenti rientranti nelle competenze del Collegio stesso.
8. Il Collegio può chiedere di partecipare a riunioni del Consiglio Direttivo per la trattazione di temi di propria competenza .

Art.12 - COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA(C.G.S.)

1. Il C.G.S. è eletto dall'Assemblea ordinaria, con votazione separata. Dura in carica due anni con decorrenza del 1 febbraio successivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi nella prima riunione nominano, nel loro seno, il Presidente.
3. In caso di vacanza della maggioranza dei membri effettivi, il Consiglio Direttivo del Club indice l'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Collegio.
4. Il Collegio rinnovato resta in carica fino al 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni.
5. Il Collegio giudica in prima istanza sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti disciplinari. Nonché sui ricorsi di soci contro altri soci per lesione dei principi associativi, secondo le norme di cui agli artt. 34 e 35 del Regolamento del PI.

Art.13 - SISTEMA DI GARANZIE

Ciascun socio dispone di un sistema di garanzie a difesa dei propri diritti, secondo le norme degli artt.34 e 35 del Regolamento del PI .

Art.14 - SCIoglimento del Club

1. La proposta di scioglimento del club è sottoposta dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, con le modalità di cui al punto 5 dell'art. 11 del Regolamento del PI.
2. Della convocazione dell'Assemblea è data tempestiva comunicazione, a cura del Segretario del Club, al presidente del PI, al Governatore di Area, là dove esiste, ed al Presidente del distretto.
3. Non si fa luogo allo scioglimento nel caso che almeno 12 soci si impegnino a proseguire l'attività del Club.
4. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina due fiduciari, scelti tra i soci, per lo svolgimento delle operazioni attinenti alla liquidazione del Club.
5. L'eventuale saldo attivo proveniente dalla liquidazione sarà devoluto al PI, ovvero ad altro ente senza fine di lucro o per fini di pubblica utilità.

Art.15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Al presente Statuto sono allegate, e ne fanno parte integrante, la Carta del Panathleta e la carta del Fair-play approvate dal Consiglio Internazionale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento del PI e del Regolamento del Distretto e/o dell'Area.
3. Il Club disporrà di tre mesi per far approvare dal Consiglio direttivo il proprio Regolamento, che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

